

Deliberazione n. 31 del 18 giugno 2024

Oggetto: Nomina del Difensore civico regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 "Istituzione del Garante regionale dei diritti della persona e del Difensore civico regionale", come modificata dalla L.R. 23/2018, che agli articoli 1 e 1 bis istituisce, presso il Consiglio regionale, il Difensore civico regionale con il compito di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di assicurare e promuovere il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa, secondo i principi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità;

RICHIAMATO l'articolo 1 ter della citata legge regionale 9/2014, che definisce i requisiti che deve possedere il Difensore civico regionale, vale a dire: essere elettore in un Comune della Regione, non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità indicate ai commi 2, 3 e 4 ed essere scelto fra persone in possesso di peculiare competenza giuridico - amministrativa e che diano garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio;

RICHIAMATI altresì i commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo della L.R. 9/2014, che elencano le condizioni di incompatibilità con la carica di Difensore civico regionale, come di seguito:

- a) parlamentare nazionale, europeo, o consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale (art. 1 ter, comma 2);
- b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore o dirigente di ente o impresa vincolata con la Regione da contratti di opere o di somministrazione ovvero che riceva a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione (art. 1 ter, comma 2);
- c) condizioni previste dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190) (art. 1 ter, comma 3);
- d) svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto d'interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno (art. 1 ter, c. 4);

PRESO ATTO del disposto dell'articolo 1 quinquies della L.R. 9/2014, che disciplina le funzioni del Difensore civico regionale;

RICHIAMATO l'articolo 4 della stessa L.R. 9/2014, secondo cui il Difensore civico regionale è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 1 ter, che il Difensore civico rimane in carica per la durata di cinque

anni, che il suo mandato è rinnovabile una sola volta e che, alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino alla data di insediamento del nuovo organo;

PREMESSO che il Consiglio regionale è chiamato a provvedere all'elezione del Difensore civico regionale, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate;

RICHIAMATO pertanto l'articolo 156 del Regolamento del Consiglio regionale, che stabilisce che alle nomine e designazioni di competenza consiliare si provvede con deliberazione dell'Assemblea, secondo le modalità di votazione di cui all'articolo 157;

RICHIAMATO l'articolo 6 della citata L.R. 75/1978, a norma del quale, per le nomine e per le designazioni di competenza del Consiglio regionale, ciascun Consigliere regionale può presentare candidature corredate da un curriculum, sulle quali la Giunta per le nomine deve esprimere un parere motivato entro trenta giorni dal deposito delle candidature;

VISTA l'unica candidatura pervenuta per la nomina del Difensore civico regionale;

VISTA la documentazione pervenuta afferente la candidatura e le dichiarazioni rese dal candidato ai fini dell'elezione, dalle quali non emergono cause ostative alla elezione stessa;

VISTO altresì il parere favorevole che la Giunta per le nomine ha espresso in data 18 giugno 2024 sulla candidatura medesima, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75;

CONSIDERATO che la votazione svoltasi nel corso della seduta antimeridiana del Consiglio regionale n. 60 del 18 giugno 2024 ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente, al termine delle operazioni di voto:

Arrigo DE PAULI voti 42;

per i motivi in premessa indicati

DELIBERA

1) di nominare, quale Difensore civico regionale, il signor Arrigo DE PAULI.

IL PRESIDENTE
Mauro Bordin

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Simone Polesello

IL SEGRETARIO GENERALE
Stefano Patriarca